



ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 della tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 N.642 i **CERTIFICATI ANAGRAFICI** sono **SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE**: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata da € 14,62. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in **ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO** (comunemente chiamati in "carta semplice") solo per gli **USI ESPRESSAMENTE PREVISTI** dalla legge (tabella allegato B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.

L'ESENZIONE da BOLLO è specificata, MAI generica

Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all'esenzione, devono obbligatoriamente indicare l'uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato.

Si ricorda che l'acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione della privacy.

RESPONSABILITÀ PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta.

N.B.: Si ricorda che le autocertificazioni riguardanti le informazioni anagrafiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, devono essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. L'autocertificazione resa è in esenzione dall'imposta di bollo.